

**DIREZIONE 5° TRONCO -ROMA**

*Fiano Romano*

**ALLEGATO AL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
DA INTERFERENZE**

(art. 26, commi 1 lett. b, 2 e 3, D. Lgs. 81/2008 s.m.i.)

**ESTRATTO PROTOCOLLO DELLE MISURE PER IL  
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA  
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI  
AMBIENTI DI LAVORO DI AUTOSTRADE PER  
L'ITALIA**

<i>Contratto Sap</i>	n.
<i>Attività oggetto del contratto d'appalto/opera</i>	Servizio di recupero e smaltimento carcasse di animali lungo la tratta autostradale
<i>Appaltatore/prestatore d'opera:</i>	

*Data, 10/03/2020*

## PREMESSA

Alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi disposti dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e visto l’aggiornamento del Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 vi informiamo sui contenuti del **Protocollo definito da Autostrade per l’Italia**, a garanzia e tutela dei vostri lavoratori che operano presso le nostre sedi e/o tratte autostradali e affinché possiate rispettarne integralmente le disposizioni, riservandoci di effettuare le opportune verifiche.

## ATTIVITÀ PRESSO LE SEDI DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA

- **l’accesso** alle nostre sedi è vietato salvo preventiva autorizzazione del responsabile tecnico del contratto;
- il vostro personale dovrà sottoporsi al **controllo della temperatura** in ingresso;
- è previsto l’utilizzo di **servizi igienici dedicati** ad uso esclusivo del vostro personale;
- è obbligatorio indossare sempre la **mascherina in tutti i luoghi al chiuso, nonché nei luoghi all’aperto**;
- nel caso in cui vostro personale che opera nei nostri luoghi di lavoro risultasse positivo al tampone COVID-19, o venisse a conoscenza di essere un contatto stretto<sup>1</sup> dovete darcene **immediatamente informazione** al fine di poter collaborare con l’autorità sanitaria per fornire elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti e contatti indiretti;
- se il vostro personale, durante la presenza nelle nostre sedi, dovesse avvertire **sintomi** riconducibili al COVID-19 (ad esempio febbre, tosse o altri sintomi influenzali), deve indossare la mascherina e informare tempestivamente il responsabile tecnico del contratto che attuerà le misure previste da ASPI, procedendo immediatamente ad avvertire l’autorità sanitaria per le istruzioni del caso.
- Rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 e applicazione delle misure di prevenzione e protezione per i lavoratori, stabilite nei D.L. 23/2/20 n. 6, DPCM 8/3/20, DPCM 9/3/20, DPCM 11/3/20, DPCM 22/3/20, DPCM 10/4/20, DPCM 17/5/2020,

---

<sup>1</sup> Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;  
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);  
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;  
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;  
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

DPCM 11/6/20; DPCM 7/8/20; DPCM 13/10/2020 e nelle successive modifiche ed integrazioni nonché nelle norme specifiche di futura emanazione.

### **ATTIVITÀ DI FORNITURA MERCI**

- l'eventuale consegna di merci deve avvenire nelle **aree di carico/scarico dedicate**, che saranno indicate dal responsabile tecnico del contratto ovvero da cartelli informativi indicanti le modalità operative da seguire da parte degli autisti. Se possibile gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi, con la mascherina indossata, in caso contrario deve essere garantita la distanza interpersonale pari ad almeno 1,5 mt, nonché l'utilizzo di idonea mascherina di protezione (obbligo di indossarla anche all'aperto) e guanti protettivi;

### **ATTIVITÀ LUNGO LE TRATTE AUTOSTRADALI**

#### **Si richiede all'appaltatore/fornitore di:**

- Organizzare le attività in modo da garantire la distanza interpersonale minima di 1,5 mt.
- Garantire ai lavoratori la disponibilità dei numeri regionali per l'emergenza COVID-19
- Prevedere la presenza dei propri dipendenti nei luoghi di lavoro Aspi solo nel caso in cui:
  - il controllo della temperatura corporea sia inferiore a 37,5°
  - non ci sia stata esposizione a persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
- Impegno ad informare immediatamente il referente tecnico del contratto in caso di insorgenza di sintomi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
- In caso una persona sviluppi temperatura superiore a 37,5° e/o sintomi da infezione respiratoria, deve avvertire il proprio preposto o, in alternativa il preposto Aspi/Referente tecnico del contratto/RUP, abbandonare immediatamente l'area di lavoro mantenendo indossata la mascherina ed essere immediatamente isolato; deve essere inoltre avvisata immediatamente l'autorità sanitaria o i numeri di emergenza previsti su base regionale.
- Per garantire la sicurezza dei lavoratori durante gli spostamenti ciascuno deve muoversi con un mezzo.
- Assicurare la pulizia e la sanificazione delle macchine operatrici, camion, auto, etc. nei giorni di utilizzo.
- Fornire idoneo detergente per la pulizia degli strumenti individuali di lavoro ed evitare l'uso promiscuo di tali strumenti.
- Agevolare la pulizia delle mani, in particolare rendendo disponibile flaconi di gel igienizzante.
- Fare verificare ai preposti il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione, assicurandosi della avvenuta verifica.
- In caso di presenza di una persona positiva al COVID-19, procedere alla pulizia e sanificazione dei mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Questa circolare specifica anche le caratteristiche dei prodotti da utilizzare.
- Assicurarsi che gli addetti alle operazioni di pulizia o sanificazione siano dotati di idonei DPI.

Vi raccomandiamo infine di ricordare a tutto il vostro personale di attuare le buone pratiche di igiene:

- lavarsi frequentemente le mani
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto monouso (da gettare dopo l'utilizzo), starnutire nella piega interna del gomito.
- Indossare sempre la mascherina di protezione.

In caso di compresenza di altre imprese, la definizione delle misure aggiuntive e la verifica dell'adeguatezza delle misure messe in campo dalle imprese sarà sviluppata dal CSE o, se non nominato, dal committente.